

CIRCOLARE DI STUDIO 1/2023

Taranto, 23 gennaio 2023

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Sommario

[Rottamazione quater](#) pag. 1

[Credito di imposta energia](#) pag. 6

* **

Al via le domande per la rottamazione quater

È disponibile da venerdì scorso la procedura per **trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”)**, che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il **30 aprile 2023**.

La domanda può essere presentata soltanto **telematicamente**. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec, ma è possibile accedere al servizio:

- **direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento** e specificando un **indirizzo e-mail**. Il richiedente riceverà

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

quindi una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata) e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;

- dall'**area riservata del sito internet**, accedendo con le **credenziali Spid, Cie e Cns**, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

In entrambi i casi la **ricevuta di presentazione della domanda (R-DA-2023)** sarà trasmessa a mezzo mail dall'Agenzia delle entrate e della riscossione.

Ciò significa, quindi, che

- coloro che hanno presentato domanda nell'**area riservata** riceveranno **una sola mail** (di presa in carico della pratica, con allegata la **ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023**);
- coloro che hanno presentato la **domanda direttamente dall'area pubblica** riceveranno **tre e-mail** (la prima per la **convalida della richiesta**, la seconda con il **numero identificativo della pratica** e la terza con allegata la **ricevuta di presentazione** della domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il **30 giugno 2023** l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una "Comunicazione"

- di **accoglimento** della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
- oppure, in alternativa, di **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

L'importo dovuto potrà essere versato in un'**unica soluzione entro il 31 luglio 2023** oppure dilazionato in un **massimo di 18 rate in 5 anni**, con le **prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute)** in scadenza al **31 luglio e 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 **interessi al tasso del 2% annuo**.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito **della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della nuova previsione:**

- **non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;**
- **non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate** salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti** alla data di presentazione della domanda;
- sarà **ammesso il rilascio del Durc;**
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli [articoli 28-ter](#) (e potranno quindi essere disposti i **rimborsi d'imposta senza attivazione della procedura di compensazione**) e [48-bis D.P.R. 602/1973](#) (e potranno così essere effettuati i **pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni**);
- sono **sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni**, fino alla **scadenza della prima o unica rata** (31.07.2023);
- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda**.

Il contribuente può presentare anche **più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi** (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:

- se l'istanza è riferita ad **altri carichi**, l'ultima sarà considerata **integrativa** della precedente;
- se l'istanza è riferita agli **stessi carichi** già inseriti nella domanda presentata, l'ultima è considerata **sostitutiva** della precedente.

La domanda può essere presentata **esclusivamente tramite pec**, inviando l'apposito modello, **solo nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi della L. 3/2012 o del D.Lgs. 14/2019, inviando il modello DA-LS-2023.

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

Fattispecie	Definizione agevolata
<p>Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative</p>	<p>Sì Richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. “Stralciate” le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.</p>
<p>Multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi)</p>	<p>Sì, ma le sanzioni restano dovute. Sono “stralciate” le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni” ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di aggio</p>
<p>– Carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione</p>	<p>No, sono esclusi dalla definizione agevolata</p>

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

<p>– recuperi degli aiuti di Stato – crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti – multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</p>	
<p>Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato</p>	<p>Possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione</p>
<p>Somme dovute agli enti locali</p>	<p>– Ammissa la rottamazione quater se i carichi sono stati affidati all’Agenzia dell’entrate-Riscossione</p> <p>– non ammissa se l’ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali</p>

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

Tax credit energia elettrica e gas per il I trimestre 2023

Il credito d'imposta è pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore

L'art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la proroga anche per il **primo trimestre 2023** dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura e riconoscendoli in misura pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese agevolate (energivore, gasivore e non gasivore).

In particolare, alle imprese **energivore** – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. "CSEA") ai sensi del DM [21 dicembre 2017](#) – è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse **autoconsumata** nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese **non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al **35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese **gasivore** – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. [541](#) – è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese **non gasivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l'ammontare dell'agevolazione.

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, entro il **31 dicembre 2023**.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati".

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d'imposta sono fiscalmente irrilevanti e **cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it